

VERBALE DI ACCORDO

INTEGRATIVO AZIENDALE DI SECONDO LIVELLO 2014/2016

Il giorno 11 del mese di Luglio 2014 e successivamente il giorno 03 del mese di Settembre dell'anno 2014, alle ore 10,00, presso la sede di Moncalieri tra:

la Società Autostrada Torino Savona S.p.A.

rappresentata dal Sig. Roberto Degiovanni, dall'Ing. Maurizio Deiana, dall'Ing. Pietro Bettaglio, dal Sig. Mario Roberto Santucci, dal Sig. Antonio Balangero, con la partecipazione del Sig. Michele Barani e del Dott. Salvatore Bernardo;

le Organizzazioni Sindacali

rappresentate da

FIT-CISL: GENTILI SANDRO; SANTERO RICCARDO; MUSCOLO ANTONIO.

SLA-CISAL: OLIVA MARCO; RODINO GIORGIO; CORIZZATO MARCELLO.

UILTRASPORTI: VADDA BRUNO; RAVOTTO MAURO; MARENCO ALESSANDRO; OLOCCO GIACOMO;
ODETTO CLAUDIO.

FILT-CGIL: URRAZZA ANTONIO; ROSSI FABRIZIO; FERRARI GIULIANO.

UGL: CAMBONE STELIO.



PREMESSO

che il Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto in data 11 giugno 2013, è scaduto in data 31 Dicembre 2013;

che le parti, consapevoli dell'importanza sempre più rilevante della contrattazione di 2° livello, esprimono la volontà di continuare un percorso di miglioramento delle relazioni industriali volto a valorizzare le risorse umane e a ridurre e a prevenire le occasioni conflittuali, adottando il metodo del confronto partecipativo quale efficace strumento per il raggiungimento e la condivisione degli obiettivi societari;

CONSIDERATO

che il vigente C.C.N.L. prevede, all'articolo 46 punto "B", che l'erogazione di somme in sede di accordi di secondo livello è strettamente correlata a programmi concordati tra le parti mirati al



raggiungimento di obiettivi inerenti la qualità del servizio, competitività e aumento della produttività aziendale eccedenti quelli già a suo tempo utilizzati per il riconoscimento di aumenti retributivi a livello di contrattazione nazionale;

che la Società ha sottolineato l'importanza, in sede di definizione del presente accordo, di dare impulso, nel rispetto della normativa contrattuale, alla flessibilità della prestazione lavorativa, soprattutto nel settore della riscossione pedaggi e del traffico e sicurezza;

che quanto al comma che precede è altresì necessario ed indispensabile sia per il mantenimento dei livelli occupazionali della Società, sia per una graduale stabilizzazione del personale impiegato con contratti a tempo determinato, così come in più occasioni richiesto dalle OO.SS. aziendali, e così come normato dall'accordo 28.12.2007 qui richiamato;

che, tenuto conto delle necessità tecnico operative della Società, tra le parti è stata condivisa la necessità di rivedere e migliorare, non solo a livello economico, la posizione di alcuni lavoratori, stabilendo nuove modalità di articolazione della prestazione lavorativa, peraltro già sperimentate in altre realtà del Gruppo, come di seguito riportato nei capitoli dedicati;

che il presente rinnovo si colloca, a livello temporale, in un periodo di grande difficoltà del sistema Paese Italia con particolare riferimento ai livelli di disoccupazione che colpiscono soprattutto i giovani in cerca di prima occupazione, oltre a coloro che, a causa del perdurare di una crisi che ha ridotto in modo significativo le possibilità occupazionali, non riescono a ricollocarsi nel "mondo del lavoro" ;

che pertanto, le parti hanno condiviso sulla necessità di dare risposte concrete anche a livello occupazionale individuando sia un percorso di stabilizzazione di personale che abbia avuto rapporti di lavoro a tempo determinato anche stagionale con la Società, sia prevedendo, seppur in via del tutto sperimentale e limitatamente al periodo di efficacia individuato dal presente verbale, percorsi mirati all'ingresso in azienda di nuovo personale tenendo in considerazione i familiari di dipendenti (c.d. parental recruiting) privilegiando, in tutti i casi considerati, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale tipologia contrattuale prevalente in azienda.

A tal fine si conviene, fermo restando quanto indicato alle premesse e considerazioni, che costituiscono parte integrante del presente accordo, di suddividere lo stesso in 4 parti:

1. PARTE NORMATIVA GENERALE:

- a) definizione della figura professionale tempo parziale 104 ore medie mese;
- b) definizione della figura professionale tempo parziale 88 ore medie mese;

- c) definizione della figura professionale tempo parziale 80 /104 ore medio mese misto annuo;
- d) definizione della figura professionale a tempo pieno 162 ore medie mese;
- e) norme ad hoc settore traffico e sicurezza;
- f) stabilizzazione personale di esazione a tempo determinato;
- g) assunzioni con quota di riserva parentale c.d. "Parental Recruiting";
- h) polizza sanitaria.

2. PARTE ECONOMICA

3. MISCELLANEE

4. NORME FINALI.

PARTE NORMATIVA GENERALE


PARTE COMUNE ALLE NUOVE FIGURE PROFESSIONALI DI SEGUITO NORMATE

Le Parti, fermo restando la centralità di quanto normato dal vigente C.C.N.L. regolatore confermano la loro adesione agli indirizzi dei vigenti Accordi interconfederali, che riconoscono nella contrattazione di secondo livello lo strumento di promozione e apprezzamento di azioni condivise finalizzate all'innovazione, al miglioramento della qualità dei servizi, all'efficientamento organizzativo, a incrementi di produttività e redditività, in grado di determinare risultati economici a favore dei lavoratori, tali da fruire anche delle misure contributivo-fiscali agevolate stabilite dalla legge.

Le Parti dichiarano che il negoziato intrapreso ha posto in essere un complesso confronto tra le esigenze aziendali di dare risposta, in termini di efficacia ed efficienza, alle necessità indotte dall'attuale processo di trasformazione dei sistemi di gestione del servizio e dalle mutate condizioni dei flussi di traffico, e le reiterate richieste della rappresentanza sindacale aziendale di avviare un processo di stabilizzazione del personale a termine, di rendere strutturale l'aumento del monte ore contrattuale basico dei dipendenti assunti a tempo indeterminato parziale, di prospettare un programma occupazionale di avvicendamento generazionale che tenga conto anche delle aspettative dei lavoratori in forza.

In tale premessa, tenuto conto di quanto previsto:

1. dai punti 3, 7, 8 dell'Accordo Interconfederale 28 giugno 2011 secondo il quale gli accordi collettivi aziendali di secondo livello:
 - sono legittimati a disciplinare materie in tutto o in parte delegate dal C.C.N.L. o dalla Legge;
 - possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, intese modificative delle regolamentazioni contenute nel C.C.N.L. di settore con riguardo alla prestazione lavorativa, agli orari e all'organizzazione del lavoro per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell'impresa, anche nelle more della definizione da parte del C.C.N.L. di specifici limiti e procedure per le predette intese;



2. dall'art. 2, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni, che consente difformi durate/collocazioni temporali della prestazione lavorativa nei termini di cui all'art. 3, comma 7 del medesimo D.Lgs;
3. dall'articolo 3, commi 5 e7, del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni, che – in attuazione di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva – danno facoltà al datore di lavoro, previo consenso del lavoratore in forma scritta, a variare in aumento la durata della prestazione lavorativa e a modificare la collocazione temporale della stessa nel rispetto di un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi e fermo restando il riconoscimento a favore del lavoratore medesimo di "specifiche compensazioni nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi" anche di secondo livello;
4. dall'art. 3, comma 19, del vigente C.C.N.L. Autostrade e Trafori che delega alla contrattazione aziendale di secondo livello la competenza a definire "diverse modalità di preavviso e ulteriori esigenze di flessibilità relativamente alle clausole elastiche e flessibili nonché l'individuazione di un ampliamento di quanto previsto come limite quadrimestrale annuo per il lavoro supplementare";
5. dall'art. 9, comma 28, del vigente C.C.N.L. Autostrade e trafori che, nel richiamare il punto 7 del precitato Accordo interconfederale, delega alla contrattazione aziendale di secondo livello la competenza a definire "diverse modalità di effettuazione della prestazione" lavorativa;




le Parti, a conclusione del predetto confronto, facendo seguito a quanto convenuto in incontri propedeutici alla stesura del presente verbale e tenuto conto di quanto riportato nelle premesse e considerazioni dello stesso, al fine di dare corso agli impegni ivi assunti, hanno definito la seguente disciplina delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa delle figure professionali, a tempo pieno e a tempo parziale, come appresso individuate.

Le Parti si danno reciprocamente atto che tale disciplina – avente carattere sperimentale e temporaneo - costituisce una normativa idonea a:

- a) accrescere i livelli di flessibilità delle prestazioni, in attuazione delle previsioni di legge e contrattuali;
- b) elevare il monte ore annuo di lavoro contrattuale del personale a tempo indeterminato parziale, attualmente in forza;
- c) dare avvio a un programma di stabilizzazione occupazionale di personale assunto, per esigenze stagionali, con contratto a tempo determinato.

Le Parti, in considerazione del carattere sperimentale della disciplina di cui sopra, sono impegnate a monitorarne la corretta applicazione lungo tutto il periodo della sua vigenza.

A tal fine, concordano di programmare apposite riunioni, così come indicato negli specifici capitoli nonché dalle Norme Finali del presente verbale di accordo.



a) DEFINIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE TEMPO PARZIALE 104 ORE MEDIE MESE
(Reparti Esazione e Traffico e Sicurezza)

Tra le parti viene condivisa in via del tutto sperimentale e legata alla durata del presente accordo la figura professionale del part time 104 ore medie mese, come di seguito specificatamente indicato.

Tale personale opererà secondo le disposizioni di cui al vigente C.C.N.L. regolatore, salvo per quanto di seguito specificatamente indicato:

1. Prestazione lavorativa per un totale di mesi dodici che non potrà essere inferiore a 1248 ore (104 x 12), ivi comprese le assenze normate dal vigente C.C.N.L. di settore e quindi con retribuzione mensile comunque non inferiore a 104 ore; Qualora la prestazione resa per cause non imputabili al lavoratore fosse inferiore alla media stabilita ciò non comporterà trattenute sulla retribuzione media prevista;
2. La Società provvederà entro il giorno 20 di ogni mese ad assegnare per il mese successivo un minimo di 10 (dieci) prestazioni da 8 ore e 1 (uno) riposo coincidente con la domenica;
3. Entro le ore 19:00 dell'ultimo giorno del mese la Società potrà assegnare ulteriori prestazioni aggiuntive a quelle sopra indicate, fermo restando i limiti quantitativi previsti dal vigente C.C.N.L. di settore;
4. Ulteriori prestazioni aggiuntive ai punti che precedono, nel massimo di cinque giornate, potranno altresì essere assegnate nel corso del mese con un preavviso minimo di 24 ore, salvo casi di comprovata emergenza, fermo restando i limiti quantitativi previsti dal vigente C.C.N.L.;
5. Nel caso di effettuazione della prestazione lavorativa secondo quanto indicato al punto che precede (ulteriori prestazioni aggiuntive), la Società riconoscerà una indennità di "disponibilità a prestazioni aggiuntive" pari ad € 7,00 (sette/00) lordi;
6. Nel caso di assegnazione di prestazioni cadenti in giornate festive ovvero domenicali – intendendosi per tali anche l'eventuale assegnazione aggiuntiva nella giornata del compleanno del dipendente o la prestazione aggiuntiva accettata in giornata di riposo già programmato – l'importo di cui sopra sarà elevato ad € 10,00 (dieci/00) lordi;
7. Per il computo e la liquidazione delle ore di straordinario le Parti concordano che verranno conteggiate come ore di lavoro straordinario, e quindi liquidate nel mese successivo, le prestazioni effettuate come:

- prolungamento giornaliero delle prestazioni programmate, comunque oltre le 8 ore lavorate;
 - prestazione effettuata nel giorno di riposo assegnato;
8. Le prestazioni aggiuntive non potranno superare il limite massimo annuale di 600 ore. Eventuali prestazioni oltre il limite annuale daranno luogo, in sostituzione del relativo pagamento, alla trasformazione delle corrispondenti ore eccedenti in riposi compensativi (Banca Ore);
9. Tenuto conto di quanto indicato ai punti che precedono le Parti concordano che il personale con contratto a tempo parziale 104 medio mese, potrà prestare attività lavorativa sia nella sede assegnata sia nei caselli facenti parte del medesimo gruppo di "caselli contigui allargati", senza che ciò comporti il riconoscimento dell'indennità di trasferta, delle ore di viaggio e del rimborso chilometrico, così come previsti al vigente C.C.N.L.; tali indennità vengono sostituite da una indennità aggiuntiva definita a cedolino paga "Indennità prestazione in caselli contigui" pari ad € 60,00 (Sessanta/00) lorde a base 104 ore; le Parti concordano che, tenuto conto delle convergenti valutazioni in merito alla attività di detto personale chiamato alle espletamento della attività lavorativa in luoghi variabili seppur situati sulla tratta autostradale, in tale fattispecie ricorrano le condizioni per cui tale "Indennità prestazione in caselli contigui" concorra alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 50% della somma pattuita. Quanto sopra ai sensi di quanto normato dall'art 51 del TUIR – DPR 917/86, con particolare riguardo al comma 6 dello stesso articolo;
10. A precisazione del punto che precede si individuano sulla tratta autostradale gestita da Autostrada Torino Savona seguenti gruppi di "caselli contigui allargati":
- a) Torino Sede, Torino Barriera, Carmagnola;
 - b) Torino Barriera, Carmagnola, Marene, Fossano;
 - c) Marene, Fossano, Carrù, Mondovì;
 - d) Carrù, Mondovì, Niella Tanaro, Ceva;
 - e) Niella Tanaro, Ceva, Millesimo, Altare;
11. Per quanto sopra indicato resta inteso che, nel caso di prestazioni rese al di fuori della sede assegnata in caselli/stazioni non appartenenti al medesimo gruppo di "caselli contigui allargati", come sopra individuati, si applicherà quanto previsto in materia di trasferta normata dal vigente C.C.N.L. di settore limitatamente al tratto aggiuntivo;

Dei

ep

b

For

6

Sanbudi

12. Al fine di identificare il numero delle giornate di prestazione nel mese e per determinare i giorni fruiti di ferie e/o permessi o assenze per altre motivazioni, qualora la programmazione mensile sia già stata comunicata, le assenze per le giornate assegnate a qualsiasi titolo verranno conteggiate per intero, mentre le assenze per le giornate non assegnate saranno calcolate applicando la seguente formula:

N. di giorni richiesti x 13:31

il risultato della formula sarà arrotondato per eccesso con risultato pari o superiore a 0,76, la durata della giornata di ferie è convenzionalmente fissata in 8 ore;

13. Le parti concordano che quanto indicato ai punti che precedono non sia equiparabile o riconducibile a clausole elastiche o flessibili ritenendo quanto fin qui stabilito forma diversa di flessibilità rientrante in un progetto di aumento/ottimizzazione della produttività aziendale.

14. Per detto personale verrà applicato quanto normato all'art. 11 punto 10 del vigente C.C.N.L. di settore, maggiorazione del lavoro notturno / notturno festivo rispettivamente del 40% e dell'80% della retribuzione di cui al punto 1 dell'art. 22 da corrispondersi per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato;

15. Per lo stesso personale il lavoro notturno viene considerato utile ai fini della determinazione della tredicesima mensilità e del Premio Annuo nella misura convenzionale del 10% della retribuzione di cui al punto 1 dell'art. 22 del vigente C.C.N.L. di settore;

Le Parti, tenuto conto delle innovazioni che effettivamente sono state introdotte per la "nuova figura professionale del part time 104 ore medie mese" con la sottoscrizione del presente accordo, si riservano di incontrarsi nel mese di Giugno 2015 per la valutazione di situazioni oggi non previste o considerate, non escludendo fin da ora interventi migliorativi o correttivi.

Le Parti concordano, tenuto conto del più volte ribadito carattere di sperimentazione del presente accordo, che solo ed esclusivamente per le unità a bando di selezione che verrà emesso dalla scrivente, si concederà la possibilità di rientro nel profilo orario di provenienza. Detta possibilità potrà essere esercitata entro e non oltre il 31 Maggio 2015, con effetto dal 1° di Luglio 2015.

Le Parti, pertanto, individuano come periodo di sperimentazione il lasso temporale dal 1° Gennaio 2015 al 30 Giugno 2015, con primo conteggio ore medie pari a h 104 x 6.

Resta ovviamente inteso che nel caso di risultanze positive, al termine del periodo di sperimentazione e comunque successivamente al 31 Maggio 2015, non sarà più presa in considerazione l'opzione/possibilità di rientro al profilo orario di provenienza.

Al personale che sarà individuato attraverso i bandi di selezione di cui allo specifico capitolo del presente verbale verrà consegnata specifica lettera di trasformazione del rapporto di lavoro cui sarà allegata la programmazione annuale della turnistica con riferimento all'art. 2 comma 2 del Dlgs 61/2000, fermo restando le flessibilità e le modalità della prestazione lavorativa qui previste, e copia del relativo capitolo del presente accordo;

La sottoscrizione da parte del dipendente della lettera di cui al comma che precede avverrà con l'assistenza di un rappresentante sindacale firmatario il presente accordo;

Quanto sopra anche nel caso di nuove assunzioni con contratti a tempo parziale medio mese;

b) DEFINIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE TEMPO PARZIALE 88 ORE MEDIE MESE (Reparti Esazione e Traffico e Sicurezza)

Tra le parti viene condivisa in via del tutto sperimentale e legata alla durata del presente accordo la figura professionale del part time 88 ore medie mese, come di seguito specificatamente indicato.

Tale personale opererà secondo le disposizioni di cui al vigente C.C.N.L. regolatore, salvo per quanto di seguito specificatamente indicato:

1. Prestazione lavorativa per un totale di mesi dodici che non potrà essere inferiore a 1056 ore (88 x 12), ivi comprese le assenze normate dal vigente C.C.N.L. di settore e quindi la retribuzione mensile comunque non inferiore a 88 ore; Qualora la prestazione resa per cause non imputabili al lavoratore fosse inferiore alla media stabilita ciò non comporterà trattenute sulla retribuzione media prevista;
2. La Società provvederà entro il giorno 20 di ogni mese ad assegnare per il mese successivo un numero di 8 (otto) prestazioni da 8 ore e 1 (uno) di riposo coincidente con la domenica;
3. Entro le ore 19:00 dell'ultimo giorno del mese la Società potrà assegnare ulteriori prestazioni aggiuntive a quelle sopra indicate, fermo restando i limiti quantitativi previsti dal vigente C.C.N.L. di settore;

4. Ulteriori prestazioni aggiuntive ai punti che precedono, nel massimo di cinque giornate, potranno altresì essere assegnate nel corso del mese con un preavviso minimo di 24 ore, salvo casi di comprovata emergenza fermo restando i limiti quantitativi previsti dal vigente C.C.N.L. di settore;
5. Nel caso di effettuazione della prestazione lavorativa secondo quanto indicato al punto che precede (ulteriori prestazioni aggiuntive), la Società riconoscerà una indennità di "disponibilità a prestazioni aggiuntive" pari ad € 7,00 (sette/00) lorde che viene aumentata del 50% dell'importo nel caso di situazioni di emergenza e/o imprevedibili o comunque nel caso di mancato rispetto di quanto previsto al punto 4 che precede;
6. Nel caso di assegnazione di prestazioni cadenti in giornate festive ovvero domenicali – intendendosi per tali anche l'eventuale assegnazione aggiuntiva nella giornata del compleanno del dipendente o la prestazione aggiuntiva accettata in giornata di riposo già programmato – l'importo di cui sopra sarà elevato ad € 10,00 (dieci/00) lordi che viene aumentata del 50% dell'importo nel caso di situazioni di emergenza e/o imprevedibili o comunque nel caso di mancato rispetto di quanto previsto al punto 4 che precede;
7. Per il computo e la liquidazione delle ore di straordinario le Parti concordano che verranno conteggiate come ore di lavoro straordinario, e quindi liquidate nel mese successivo, le prestazioni effettuate come:
 - prolungamento giornaliero delle prestazioni programmate, comunque oltre le 8 ore lavorate;
 - prestazione effettuata nel giorno di riposo assegnato;
8. Le prestazioni aggiuntive non potranno superare il limite massimo annuale di 600 ore . Eventuali prestazioni oltre il limite annuale daranno luogo, in sostituzione del relativo pagamento, alla trasformazione delle corrispondenti ore eccedenti in riposi compensativi (Banca Ore);
9. Tenuto conto di quanto indicato ai punti che precedono le Parti concordano che il personale con contratto a tempo parziale 88 medio mese, potrà prestare attività lavorativa sia nella sede assegnata sia nei caselli facenti parte del medesimo gruppo di "caselli contigui allargati", senza che ciò comporti il riconoscimento dell'indennità di trasferta, delle ore di viaggio e del rimborso chilometrico, così come previsti al vigente C.C.N.L.; tali indennità vengono sostituite da una indennità aggiuntiva definita a cedolino paga "Indennità prestazione in caselli contigui" pari ad € 55,00 (Cinquantacinque/00) lorde a base 88 ore; le Parti concordano che, tenuto conto delle convergenti valutazioni in

merito alla attività di detto personale chiamato alle espletamento della attività lavorativa in luoghi variabili seppur situati sulla tratta autostradale, in tale fattispecie ricorrano le condizioni per cui tale "Indennità prestazione in caselli contigui" concorra alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 50% della somma pattuita. Quanto sopra ai sensi di quanto normato dall'art 51 del TUIR – DPR 917/86, con particolare riguardo al comma 6 dello stesso articolo;

10. A precisazione del punto che precede si individuano sulla tratta autostradale gestita da Autostrada Torino Savona seguenti gruppi di "caselli contigui allargati":

- a) Torino Sede, Torino Barriera, Carmagnola;
- b) Torino Barriera, Carmagnola, Marene, Fossano;
- c) Marene, Fossano, Carrù, Mondovì;
- d) Carrù, Mondovì, Niella Tanaro, Ceva;
- e) Niella Tanaro, Ceva, Millesimo, Altare;

11. Per quanto sopra indicato resta inteso che, nel caso di prestazioni rese al di fuori della sede assegnata in caselli/stazioni non appartenenti al medesimo gruppo di "caselli contigui allargati", come sopra individuati, si applicherà quanto previsto in materia di trasferta normata dal vigente C.C.N.L. di settore limitatamente al tratto aggiuntivo;

12. Al fine di identificare il numero delle giornate di prestazione nel mese e per determinare i giorni fruiti di ferie e/o permessi o assenze per altre motivazioni, qualora la programmazione mensile sia già stata comunicata, le assenze per le giornate assegnate a qualsiasi titolo verranno conteggiate per intero, mentre le assenze per le giornate non assegnate saranno calcolate applicando la seguente formula:

$$N. \text{ di giorni richiesti } \times 11:31$$

il risultato della formula sarà arrotondato per eccesso con risultato pari o superiore a 0,76, la durata delle giornata di ferie è convenzionalmente fissata in 8 ore;

13. Le parti concordano che quanto indicato ai punti che precedono non sia equiparabile o riconducibile a clausole elastiche o flessibili ritenendo quanto fin qui stabilito forma diversa di flessibilità rientrante in un progetto di aumento/ottimizzazione della produttività aziendale.

14. Per detto personale verrà applicato quanto normato all'art. 11 punto 10 del vigente C.C.N.L. di settore, maggiorazione del lavoro notturno / notturno festivo rispettivamente del 40% e dell'80% della retribuzione di cui al punto 1 dell'art. 22 da corrispondersi per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato;
15. Per lo stesso personale il lavoro notturno viene considerato utile ai fini della determinazione della tredicesima mensilità e del Premio Annuo nella misura convenzionale del 10% della retribuzione di cui al punto 1 dell'art. 22 del vigente C.C.N.L. di settore;

Le Parti, tenuto conto delle innovazioni che effettivamente sono state introdotte per la "nuova figura professionale del part time 88 ore medie mese" con la sottoscrizione del presente accordo, si riservano di incontrarsi nel mese di Giugno 2015 per la valutazione di situazioni oggi non previste o considerate, non escludendo fin da ora interventi migliorativi o correttivi. Le Parti concordano, tenuto conto del più volte ribadito carattere di sperimentazione del presente accordo, che solo ed esclusivamente per le unità a bando di selezione che verrà emesso dalla scrivente, si concederà la possibilità di rientro nel profilo orario di provenienza. Detta possibilità potrà essere esercitata entro e non oltre il 31 Maggio 2015, con effetto dal 1° di Luglio 2015.


Le Parti, pertanto, individuano come periodo di sperimentazione il lasso temporale dal 1° Gennaio 2015 al 30 Giugno 2015, con primo conteggio ore medie pari a h 88 x 6.

Resta ovviamente inteso che nel caso di risultanze positive, al termine del periodo di sperimentazione e comunque successivamente al 31 Maggio 2015, non sarà più presa in considerazione l'opzione/possibilità di rientro al profilo orario di provenienza.

Al personale che sarà individuato attraverso i bandi di selezione di cui allo specifico capitolo del presente verbale verrà consegnata specifica lettera di trasformazione del rapporto di lavoro cui sarà allegata la programmazione annuale della turnistica con riferimento all'art. 2 comma 2 del Dlgs 61/2000, fermo restando le flessibilità e le modalità della prestazione lavorativa qui previste, e copia del relativo capitolo del presente accordo;

La sottoscrizione da parte del dipendente della lettera di cui al comma che precede avverrà con l'assistenza di un rappresentante sindacale firmatario il presente accordo;

Quanto sopra anche nel caso di nuove assunzioni con contratti a tempo parziale medio mese;



11

c) DEFINIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE TEMPO PARZIALE 80/104 ORE MEDIE MESE MISTO ANNUO (Reparti Esazione e Traffico e Sicurezza)

Tra le parti viene condivisa in via del tutto sperimentale e legata alla durata del presente accordo la figura professionale del part time 80 / 104 ore medie mese misto annuo, come di seguito specificatamente indicato.

Tale personale opererà secondo le disposizioni di cui al vigente C.C.N.L. regolatore, salvo per quanto di seguito specificatamente indicato:

1. Prestazione lavorativa per un totale di mesi dodici che non potrà essere inferiore a 1.032 ore annue di norma riproporzionate in due distinti periodi, denominati "Periodo (a)" e "Periodo (b)", come di seguito riportati:

a) 720 ore (80 x 9), limitatamente a 9 mesi anno ivi comprese le assenze normate dal vigente C.C.N.L. di settore e quindi con retribuzione mensile comunque non inferiore a 80 ore; Qualora nel suddetto periodo la prestazione resa per cause non imputabili al lavoratore fosse inferiore alla media stabilita ciò non comporterà trattenute sulla retribuzione media prevista;

b) 312 ore (104 x 3), limitatamente a 3 mesi anno ivi comprese le assenze normate dal vigente C.C.N.L. di settore e quindi con retribuzione mensile comunque non inferiore a 104 ore; Qualora nel suddetto periodo la prestazione resa per cause non imputabili al lavoratore fosse inferiore alla media stabilita ciò non comporterà trattenute sulla retribuzione media prevista;

2. L'Azienda provvederà a comunicare al dipendente entro il mese di novembre dell'anno precedente i due distinti periodi fermo restando la quantità totale della prestazione lavorativa garantita;

3. Per i mesi definiti come "Periodo (a)", la Società provvederà entro il giorno 20 di ogni mese, ad assegnare per il mese successivo un minimo di 8 (otto) prestazioni e 1 (uno) riposo coincidente con la domenica;

4. Per i mesi definiti come "Periodo (b)", la Società provvederà entro il giorno 20 di ogni mese, ad assegnare per il mese successivo un minimo di 10 (dieci) prestazioni e 1 (uno) riposo coincidente con la domenica;

5. Entro le ore 19:00 dell'ultimo giorno del mese la Società potrà assegnare ulteriori prestazioni aggiuntive a quelle sopra indicate, fermo restando i limiti quantitativi previsti dal vigente C.C.N.L. di settore;

6. Ulteriori prestazioni aggiuntive ai punti che precedono, nel massimo di cinque giornate, potranno altresì essere assegnate nel corso del mese con un preavviso minimo di 24 ore, salvo casi di comprovata emergenza ;
7. Nel caso di effettuazione della prestazione lavorativa secondo quanto indicato al punto che precede (ulteriori prestazioni aggiuntive), la Società riconoscerà una indennità di "disponibilità a prestazioni aggiuntive" pari ad € 7,00 (sette/00) lorde che viene aumentata del 50% dell'importo nel caso di situazioni di emergenza e/o imprevedibili o comunque nel caso di mancato rispetto di quanto previsto al punto 6 che precede;
8. Nel caso di assegnazione di prestazioni cadenti in giornate festive ovvero domenicali – intendendosi per tali anche l'eventuale assegnazione aggiuntiva nella giornata del compleanno del dipendente o la prestazione aggiuntiva accettata in giornata di riposo già programmato – l'importo di cui sopra sarà elevato ad € 10,00 (dieci/00) lorde che viene aumentata del 50% dell'importo nel caso di situazioni di emergenza e/o imprevedibili o comunque nel caso di mancato rispetto di quanto previsto al punto 6 che precede;
9. Per il computo e la liquidazione delle ore di straordinario le Parti concordano che verranno conteggiate come ore di lavoro straordinario, e quindi liquidate nel mese successivo, le prestazioni effettuate come:
 - prolungamento giornaliero delle prestazioni programmate, comunque oltre le 8 ore lavorate;
 - prestazione effettuata nel giorno di riposo assegnato;

Le prestazioni aggiuntive non potranno superare il limite massimo annuale di 600 ore, eventuali prestazioni oltre il limite annuale daranno luogo, in sostituzione del relativo pagamento, alla trasformazione delle corrispondenti ore eccedenti in riposi compensativi (Banca Ore);

10. Tenuto conto di quanto indicato ai punti che precedono le Parti concordano che il personale con contratto a tempo parziale 80/104 ore medio mese misto annuo, potrà prestare attività lavorativa sia nella sede assegnata sia nei caselli facenti parte del medesimo gruppo di "caselli contigui allargati", senza che ciò comporti il riconoscimento dell'indennità di trasferta, delle ore di viaggio e del rimborso chilometrico, così come previsti al vigente C.C.N.L.; tali indennità vengono sostituite da una indennità aggiuntiva definita a cedolino paga "Indennità prestazione in caselli contigui" pari ad € 60,00 (sesanta/00) lorde mensili a base 1.032 ore annue /12 mesi; le Parti concordano che, tenuto conto delle convergenti valutazioni in merito alla attività di detto personale

chiamato alle espletamento della attività lavorativa in luoghi variabili seppur situati sulla tratta autostradale, in tale fattispecie ricorrano le condizioni per cui tale "Indennità prestazione in caselli contigui" concorra alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 50% della somma pattuita. Quanto sopra ai sensi di quanto normato dall'art 51 del TUIR – DPR 917/86, con particolare riguardo al comma 6 dello stesso articolo;

11. A precisazione del punto che precede si individuano sulla tratta autostradale gestita da Autostrada Torino Savona seguenti gruppi di "caselli contigui allargati":

- a) Torino Sede, Torino Barriera, Carmagnola;
- b) Torino Barriera, Carmagnola, Marene, Fossano;
- c) Marene, Fossano, Carrù, Mondovì;
- d) Carrù, Mondovì, Niella Tanaro, Ceva;
- e) Niella Tanaro, Ceva, Millesimo, Altare;

16. Per quanto sopra indicato resta inteso che, nel caso di prestazioni rese al di fuori della sede assegnata in caselli/stazioni non appartenenti al medesimo gruppo di "caselli contigui allargati", come sopra individuati, si applicherà quanto previsto in materia di trasferta normata dal vigente C.C.N.L. di settore limitatamente al tratto aggiuntivo;

12. Al fine di identificare il numero delle giornate di prestazione nel mese e per determinare i giorni fruiti di ferie e/o permessi o assenze per altre motivazioni, qualora la programmazione mensile sia già stata comunicata, le assenze per le giornate assegnate a qualsiasi titolo verranno conteggiate per intero, mentre le assenze per le giornate non assegnate saranno calcolate applicando la seguente formula:

limitatamente al "Periodo (a)", N. di giorni richiesti x 10:31

limitatamente al "Periodo (b)", N. di giorni richiesti x 13:31

il risultato delle formule di cui sopra sarà arrotondato per eccesso con risultato pari o superiore a 0,76, la durata delle giornata di ferie è convenzionalmente fissata in 8 ore;

13. Le parti concordano che quanto indicato ai punti che precedono non sia equiparabile o riconducibile a clausole elastiche o flessibili ritenendo quanto fin qui stabilito forma diversa di flessibilità rientrante in un progetto di aumento/ottimizzazione della produttività aziendale.

14. Per detto personale verrà applicato quanto normato all'art. 11 punto 10 del vigente C.C.N.L. di settore, maggiorazione del lavoro notturno / notturno festivo rispettivamente del 40% e dell'80% della retribuzione di cui al punto 1 dell'art. 22 da corrispondersi per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato;

15. Per lo stesso personale il lavoro notturno viene considerato utile ai fini della determinazione della tredicesima mensilità e del Premio Annuo nella misura convenzionale del 10% della retribuzione di cui al punto 1 dell'art. 22 del vigente C.C.N.L. di settore;

Le Parti, tenuto conto delle innovazioni che effettivamente sono state introdotte per la "nuova figura professionale del part time 80/104 ore medio mese misto annuo" con la sottoscrizione del presente accordo, si riservano di incontrarsi nel mese di Giugno 2015 per la valutazione di situazioni oggi non previste o considerate, non escludendo fin da ora interventi migliorativi o correttivi. Le Parti concordano, tenuto conto del più volte ribadito carattere di sperimentazione del presente accordo, che solo ed esclusivamente per le unità a bando di selezione che verrà emesso dalla scrivente, si concederà la possibilità di rientro nel profilo orario di provenienza. Detta possibilità potrà essere esercitata entro e non oltre il 31 Maggio 2015, con effetto dal 1° di Luglio 2015.


Le Parti, pertanto, individuano come periodo di sperimentazione il lasso temporale dal 1° Gennaio 2015 al 30 Giugno 2015, con primo conteggio ore medie pari alla sommatorie delle ore comunicate di competenza dei primi 6 mesi.

Resta ovviamente inteso che nel caso di risultanze positive, al termine del periodo di sperimentazione e comunque successivamente al 31 Maggio 2015, non sarà più presa in considerazione l'opzione/possibilità di rientro al profilo orario di provenienza.

Al personale che sarà individuato attraverso i bandi di selezione di cui allo specifico capitolo del presente verbale verrà consegnata specifica lettera di trasformazione del rapporto di lavoro cui sarà allegata la programmazione annuale della turnistica con riferimento all'art. 2 comma 2 del Dlgs 61/2000, fermo restando le flessibilità e le modalità della prestazione lavorativa qui previste, e copia del relativo capitolo del presente accordo;

La sottoscrizione da parte del dipendente della lettera di cui al comma che precede avverrà con l'assistenza di un rappresentante sindacale firmatario il presente accordo;

Quanto sopra anche nel caso di nuove assunzioni con contratti a tempo parziale medio mese;



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and a signature on the right with the number 15 below it.

d) DEFINIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE A TEMPO PIENO 162 ORE MEDIE MESE

Tenuto conto di quanto normato all'art. 9 comma 28 del vigente CCNL di settore, tra le parti si conviene di istituire, in forma sperimentale e limitatamente alla durata del presente accordo, la figura professionale operante con profilo orario 162 ore medie mese.

Tale personale opererà secondo le disposizioni di cui al vigente C.C.N.L. regolatore, salvo per quanto di seguito specificatamente indicato:

- 1) Le prestazioni lavorative verranno assegnate con cadenza mensile, entro il giorno 20 del mese precedente saranno attribuite un numero minimo di 14 prestazioni e 7 riposi;
- 2) Saranno assicurati per almeno due volte al mese due riposi consecutivi, di tali riposi almeno uno nel mese dovrà coincidere con la domenica;
- 3) Se entro le ore 19:00 di un giorno precedente ad uno non assegnato non viene comunicata una prestazione per il giorno successivo, la giornata verrà considerata come riposo effettivo;
- 4) Per tale personale turnista l'orario di lavoro è fissato in 162 ore medie mese, le prestazioni giornaliere potranno essere da un minimo di 6 ore ad un massimo di 9 ore;
- 5) In aggiunta a quanto sopra, e per consentire un corretto utilizzo delle risorse, la Società potrà entro le 19:00 dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente, assegnare ulteriori prestazioni aggiuntive a quelle sopra indicate, fermo restando i limiti previsti dalla normativa vigente ;
- 6) Ulteriori prestazioni aggiuntive potranno essere altresì assegnate di volta in volta nel corso del mese con un preavviso minimo di 24 ore, salvo casi di comprovata emergenza;
- 7) Nel caso di effettuazione della prestazione lavorativa secondo quanto indicato nel punto che precede (assegnazione prestazione in corso mese) la Società riconoscerà un'indennità di "disponibilità a prestazioni aggiuntive" pari ad € 7,00 (sette/00) lordi che viene aumentata del 50% dell'importo nel caso di situazioni di emergenza e/o imprevedibili o comunque nel caso di mancato rispetto di quanto previsto al punto 6 che precede;
- 8) Nel caso di assegnazione di prestazioni in corso mese cadenti in giornate festive ovvero domenicali – intendendosi per tali anche l'eventuale assegnazione di prestazione lavorativa nella giornata di compleanno del dipendente o la prestazione aggiuntiva accettata in giornata di riposo già programmato – l'indennità di cui al punto precedente sarà elevato a € 10,00 (dieci/00) lordi che viene aumentata del 50% dell'importo nel caso di situazioni di emergenza

e/o imprevedibili o comunque nel caso di mancato rispetto di quanto previsto al punto 6 che precede;

- 9) La prestazione lavorativa per un totale di 12 mesi (Gennaio – Dicembre) non potrà essere inferiore a 1944 ore (162 x 12) e quindi con garanzia del relativo trattamento economico mensilizzato;
- 10) Nel conteggio di cui al punto che precede sono, ovviamente, comprese le assenze normate dal vigente C.C.N.L. di settore oltre a quelle previste dalla legge fermo restando che dovranno essere garantiti nell'anno lo stesso numero di riposi riconosciuti al personale turnista con contratto a tempo pieno, con turni continui ed avvicendati (3 giorni di lavoro e 2 di riposo, 3 giorno di lavoro e 1 di riposo, ovvero 4 giorni di lavoro e due di riposo) pari a 121,67 annui;
- 11) Qualora dall'andamento delle prestazioni giornaliere assegnate derivi che in un mese vengano superate le 162 h e che in un altro mese non vengano raggiunte, non si procederà a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni realizzate;
- 12) Per il computo e la liquidazione delle ore di straordinario le Parti concordano quanto segue:
- a) Vengono conteggiate come ore di lavoro straordinario, e quindi liquidate nel mese successivo, le prestazioni effettuate come:
 - Prolungamento giornaliero delle prestazioni programmate;
 - Prestazione effettuata in uno dei giorni di riposo assegnato;
 - b) Vengono compensate come prestazioni straordinarie le ore lavorate nel quadrimestre che superino la soglia di lavoro ordinario che le Parti hanno individuato in ore $162 \times 4 = 648$. Dette prestazioni, saranno pertanto liquidate in occasione del primo cedolino paga utile, dopo ogni quadrimestre considerato.
- 13) Le Parti concordano di individuare come quadrimestri utili ai fini di cui al punto b) di cui sopra, i seguenti periodi:
- (Gennaio/Aprile) di ogni anno 1° quadrimestre;
 - (Maggio/Agosto) di ogni anno 2° quadrimestre;
 - (Settembre/Dicembre) di ogni anno 3° quadrimestre;
- 14) Le Parti, fermo restando quanto sopra, concordano che ogni ora di lavoro straordinario lavorata oltre il limite dei quadrimestri sopra indicati verrà compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 35%;

15) Per detto personale verrà applicato quanto normato all'art. 11 con particolare riguardo al punto 10 del vigente C.C.N.L. di settore, maggiorazione del lavoro notturno / notturno festivo rispettivamente del 40% e dell'80% della retribuzione di cui al punto 1 dell'art. 22 da corrispondersi per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato;

16) Per lo stesso personale il lavoro notturno viene considerato utile ai fini della determinazione della tredicesima mensilità e del Premio Annuo nella misura convenzionale del 10% della retribuzione di cui al punto 1 dell'art. 22 del vigente C.C.N.L. di settore;

17) Al fine di identificare il numero delle giornate di prestazione nel mese e per determinare i giorni fruiti di ferie e/o permessi o assenze per altre motivazioni, qualora la programmazione mensile sia già stata comunicata, le assenze per le giornate assegnate verranno conteggiate per intero, mentre le assenze per le giornate non assegnate saranno calcolate applicando la seguente formula:

- a. n. 1 giorno richiesto pari ad 8 ore fruito;
- b. n. 2 giorni richiesti pari a 16 ore fruito;
- c. per le richieste superiori ai 2 giorni, per la determinazione dei giorni di assenza fruiti, si applicherà la seguente formula:

n. di giorni richiesti x 5 : 7;

a titolo esemplificativo (n. 15 giorni di ferie richiesti x 5 : 7 = 10 gg ovvero 80 ore di ferie fruito. Il risultato della suddetta formula sarà arrotondato per eccesso con risultato pari o superiore a 0,76, la durata della giornata di ferie è convenzionalmente fissata in 8 ore;

18) Allo scopo di garantire parità di condizioni rispetto al lavoratore con schema orario di lavoro a turni continui ed avvicendati al personale inquadrato con schema 162 ore medie mese verrà applicato quanto normato dall'art. 15 punto 10 e punto 12 del C.C.N.L. regolatore, con riconoscimento rispettivamente di 8 ore di permesso ex festività (4 novembre) girate oggi in Banca Ore, cui si sommano otto ore di permesso Banca Ore;

19) Tenuto conto di quanto indicato ai punti che precedono, le Parti concordano che il personale con contratto a tempo pieno 162 ore medie mese potrà prestare attività lavorativa sia nella sede assegnata sia nei caselli facenti parte del medesimo gruppo di "caselli contigui allargati" senza che ciò comporti il riconoscimento dell'indennità di trasferta, delle ore di viaggio e del rimborso chilometrico, così come previsto al vigente C.C.N.L.; tali indennità vengono sostituite

da una indennità aggiuntiva definita a cedolino paga "Indennità prestazione in caselli contigui" pari ad € 90,00 (Novanta/00) lorde a base 162 ore; le Parti concordano che, tenuto conto delle convergenti valutazioni in merito alla attività di detto personale chiamato alle espletamento della attività lavorativa in luoghi variabili seppur situati sulla tratta autostradale, in tale fattispecie ricorrano le condizioni per cui tale "Indennità prestazione in caselli contigui" concorra alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 50% della somma pattuita. Quanto sopra ai sensi di quanto normato dall'art 51 del TUIR – DPR 917/86, con particolare riguardo al comma 6 dello stesso articolo.

20) A precisazione del punto che precede si individuano sulla tratta autostradale gestita da Autostrada Torino Savona seguenti gruppi di "caselli contigui allargati":

- a) Torino Sede, Torino Barriera, Carmagnola;
- b) Torino Barriera, Carmagnola, Marene, Fossano;
- c) Marene, Fossano, Carrù, Mondovì;
- d) Carrù, Mondovì, Niella Tanaro, Ceva;
- e) Niella Tanaro, Ceva, Millesimo, Altare;

21) Resta inteso che nel caso di utilizzo di tali figure professionali per attività giornaliere, non troverà applicazione quanto previsto per il personale turnista, sia a livello normativo, sia a livello economico.

22) Per quanto sopra indicato resta inteso che, nel caso di prestazioni rese al di fuori della sede assegnata in caselli/stazioni non appartenenti al medesimo gruppo di "caselli contigui allargati", come sopra individuati, si applicherà quanto previsto in materia di trasferta normata dal vigente C.C.N.L. di settore, limitatamente al tratto aggiuntivo.

Le Parti, tenuto conto delle innovazioni che effettivamente sono state introdotte per la "nuova figura professionale 162 ore medie mese" con la sottoscrizione del presente accordo, si riservano di incontrarsi nel mese di Giugno 2015 per la valutazione di situazioni oggi non previste o considerate, non escludendo fin da ora interventi migliorativi o correttivi. Le Parti, pertanto, individuano come periodo di sperimentazione il lasso temporale dal 1° Gennaio 2015 al 30 Giugno 2015, Le Parti concordano, tenuto conto del più volte ribadito carattere di sperimentazione del presente accordo, che solo ed esclusivamente per le unità a bando di selezione, per la presente figura, si concederà la possibilità di rientro nel profilo orario di provenienza. Detta possibilità potrà essere esercitata entro e non oltre la data del 31 Maggio 2015, con effetto dal 1° di Luglio 2015 con primo conteggio ore medie pari a h 162 x 6.

Resta ovviamente inteso che nel caso di risultanze positive, al termine del periodo di sperimentazione e comunque successivamente al 31 Maggio 2015 non sarà più presa in considerazione l'opzione/possibilità di cui al comma che precede.

Al personale che sarà individuato attraverso i bandi di selezione di cui allo specifico capitolo del presente verbale verrà consegnata specifica lettera di trasformazione del rapporto di lavoro cui sarà allegata copia del relativo capitolo del presente verbale;

La sottoscrizione da parte del dipendente della lettera di cui al comma che precede avverrà con l'assistenza di un rappresentante sindacale firmatario il presente accordo;

Quanto sopra anche nel caso di nuove assunzioni con applicazione del presente contratto;

e) NORME "AD HOC" PER IL SETTORE TRAFFICO E SICUREZZA

Le Parti, tenuto conto che le figure professionali normate dal presente accordo, possono essere proficuamente utilizzate anche nel settore traffico e sicurezza, convengono di darne applicazione in tale settore con l'impegno di procedere, entro il corrente anno 2014, ad una verifica delle indennità caratteristiche del citato settore oltre ad analizzare quanto convenuto al capitolo "DISTACCO PERSONALE DIPENDENTE TRA SOCIETA' DI GRUPPO" alla pagina n. 31 del presente verbale;


f) STABILIZZAZIONE PERSONALE DI ESAZIONE A TEMPO DETERMINATO

Come da richiesta avanzata dalle Parti Sindacali, la Società concede la stabilizzazione nel numero massimo di 4 (quattro) unità con qualifica di impiegato che abbiano svolto attività di esattore con contratti a tempo determinato con la nostra Società nell'anno corrente.


Detto personale verrà assunto con contratto a tempo indeterminato a far data dal 1° Dicembre 2014, con inquadramento al livello "C", con qualifica di esattore part-time con prestazione lavorativa di 880 ore annue ai sensi dell'art. 3 punto 3/b del vigente CCNL regolatore.

La collocazione temporale dell'orario di lavoro nel corso dell'anno di tale personale part-time verrà fissata all'atto dell'assunzione, con distribuzione delle prestazioni anche limitatamente ad alcuni periodi dell'anno.

Tenuto conto che dette assunzioni sono aggiuntive, le parti concordano che quanto normato dal presente verbale a livello economico, troverà applicazione nei confronti di detto personale a far data dal 1° Gennaio 2017;



20



Dalle parti viene concordato altresì che condizione indispensabile per tali assunzioni è la sottoscrizione di transazione generale novativa presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro ovvero in sede sindacale senza rivendicazioni a debito per Autostrada Torino Savona S.p.A..

g) ASSUNZIONI CON QUOTA DI RISERVA PARENTALE c.d. "PARENTAL RECRUITING"

Le Parti, avuto riguardo alla situazione di difficoltà del sistema Paese ed al fine di dare risposte concrete a livello occupazionale, tenendo in particolare attenzione le istanze pervenute dal personale dipendente così detto strutturale della Società, convengono di riservare una quota di assunzioni per i famigliari del personale in forza alla Società con contratto a tempo indeterminato alle condizioni di seguito specificatamente indicate.

Detta possibilità, che non sostituisce in alcun modo quanto previsto a livello nazionale e a livello aziendale in materia di assunzioni è da ritenersi aggiuntiva, sperimentale oltre ad essere un indubbio benefit a livello familiare.



Tale opportunità resa disponibile dall'azienda, fermo restando l'accertamento dell'idoneità alla mansione del candidato e la disponibilità di posizione lavorativa e l'accettazione delle condizioni previste dal presente verbale.

Pertanto, dalla data di sottoscrizione del presente accordo e fino al 31 Dicembre 2016, la Società si rende disponibile ad assumere figli di dipendenti, con contratto a tempo parziale indeterminato con patto di prova, che, sempre nel periodo di validità del presente accordo, risolvano il rapporto di lavoro con Autostrada Torino Savona S.p.A. per motivazioni diverse da provvedimenti disciplinari.

L'azienda, per i fini di cui al presente capitolo, individua per gli anni 2014, 2015 e 2016 un numero massimo di 3 assunzioni a tempo indeterminato part time ciclico 880 ore / annue con patto di prova in regime di "parental recruiting" riservate al settore esazione e traffico e sicurezza.

Dette assunzioni sono calendarizzate secondo quanto sotto indicato senza possibilità di scorrimento e/o compensazione tra periodi del numero previsto:

- Dalla data di sottoscrizione del presente accordo al 31 Dicembre 2014 numero 1 posizioni;
- Dal 1° Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2015 numero 1 posizioni;
- Dal 1° Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016 numero 1 posizioni;



Resta inteso che quanto sopra concordato è tassativamente riservato al personale dipendente della Società in forza alla data del 11 Luglio 2014 che:

- Presti attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato e pieno (intendendosi per tale anche il rapporto di lavoro in regime FTH e/o FT 162 ore medie mese);
- Abbia una anzianità aziendale e/o convenzionale di almeno 10 anni;
- Non abbia ricevuto provvedimenti disciplinari nei due anni precedenti più gravi della multa massima prevista dal vigente C.C.N.L. di settore.

Per quanto attiene i requisiti del candidato lo stesso dovrà:

- Essere figlio / figlia del richiedente;
- Essere titolare di patente di guida tipo B ovvero superiore, in relazione alla posizione da ricoprire;
- Aver conseguito la licenza della scuola secondaria di II grado;
- Non aver ricevuto provvedimenti disciplinari dalla società in eventuali precedenti periodi di lavoro a tempo determinato.



Resta altresì inteso che il candidato, fermo come detto il preventivo accertamento all'idoneità alla mansione in sede di visita medico attitudinale, si rende disponibile ad essere assunto in prova con contratto a tempo indeterminato parziale con prestazione lavorativa di tipo part time ciclico 880 ore annue.

Le richieste del personale dipendente interessato dovranno pervenire alla Direzione del Personale di ATS in busta chiusa e sigillata nei limiti temporali indicati e le relative assunzioni, una volta accertate le condizioni qui previste, saranno effettuate entro i 60 giorni successivi con riserva di assegnazione della sede, fermo restando il numero totale per periodo pattuito.

Dette richieste dovranno contenere:

Per quanto attiene al richiedente:

- a. la effettiva disponibilità alla risoluzione del rapporto di lavoro con indicazione della relativa data nei periodi sopra programmati;



- b. la effettiva disponibilità alla sottoscrizione di transazione generale novativa presso la competente Direzione Territoriale del lavoro ovvero in sede sindacale senza rivendicazioni economiche a debito per Autostrada Torino Savona S.p.A..

Per quanto attiene al candidato:

- a. Curriculum vitae del candidato;
- b. Situazione di famiglia del candidato;
- c. Copia fotostatica della patente di guida del candidato;
- d. Copia titolo di studio del candidato;
- e. Ogni altra documentazione ritenuta utile dal candidato;
- f. Liberatoria di legge sul trattamento dati sensibili da parte del candidato.

La Società, nei limiti e nel rispetto della programmazione di inserimento delle posizioni lavorative, redigerà graduatoria secondo il seguente ordine:





1. Anzianità di servizio per sommatoria mesi di effettiva prestazione lavorativa in precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato sostitutivo o stagionale;
2. Carichi di famiglia del candidato;
3. Età anagrafica del candidato.

A parità di requisiti sarà determinante la conoscenza della lingua francese e/o inglese da verificare a mezzo di colloquio a cura della Società.

Resta inteso che gli impegni di cui al presente capitolo sono subordinati alla presenza e disponibilità di dipendenti che all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro nei tempi e nei modi sopra indicati, abbiano un figlio o una figlia in possesso dei requisiti di candidabilità previsti dal presente accordo.

Resta infine inteso che il dipendente che aderisca alla possibilità di "parental recruiting" non potrà in nessun caso candidare più di un figlio/a.

Tenuto conto che dette assunzioni sono aggiuntive le parti concordano che quanto normato dal presente verbale a livello economico, troverà applicazione nei confronti di detto personale a far data dal 1° Gennaio 2017;



h) POLIZZA SANITARIA

Considerato che la Polizza Sanitaria con scadenza il 30 Giugno 2014, è stata, in accordo con le OO.SS., prorogata fino al 31 Dicembre 2014, le parti si incontreranno nel mese di Settembre 2014, al fine di discutere le modalità e le condizioni del suo eventuale rinnovo, anche alla luce di quello che sarà previsto e stabilito a livello di contratto collettivo nazionale di settore. Le parti concordano che la polizza sanitaria attualmente in vigore manterrà i propri effetti sino al suo rinnovo.

PARTE ECONOMICA

Le Parti dopo ampia ed approfondita analisi e discussione relativa alla regolamentazione del Premio di Risultato e del Premio di Esazione Pedaggi oggi in essere, concordano sulla necessità di provvedere, ad un aggiornamento dei due istituti sopra indicati.

Detto aggiornamento, trova altresì ragione avuto riguardo all'introduzione, seppur in via sperimentale, di nuovi profili orari (part-time 104 ore medie mese, part-time 88 ore medie mese, part-time 80 /104 ore medio mese misto anno e personale a tempo pieno 162 ore medie mese) la cui maggior flessibilità è riconosciuta economicamente nel presente accordo e con particolare riguardo a quanto di seguito indicato:

PREMIO DI RISULTATO

Le Parti hanno di comune accordo stabilito di corrispondere a tutto il personale con contratto a tempo indeterminato in forza alla data del presente accordo il Premio di Risultato mediante il riconoscimento di un importo strettamente legato all'aumento del valore della produzione aziendale per attività caratteristica e al numero di ore complessivamente lavorate dai dipendenti.

Per quanto sopra la Società erogherà unitamente alle competenze del mese di Dicembre di ciascun anno di vigenza del presente accordo l'importo del Premio di Risultato (PDR) applicando la sotto indicata tabella:

$$\frac{VP(n)}{VP(n-1)} + \frac{\text{Ore lav. (n)}}{\text{Ore lav. (n-1)}} = Y$$

VP = Valore produzione aziendale

n = anno precedente anno di erogazione

- a. Per risultato della formula Y fino a 1,00 il "Valore Medio ATS"/12 verrà moltiplicato per 10;
b. Per risultato della formula Y da 1,01 a 2,00 il "Valore Medio ATS"/12 verrà moltiplicato per 10,50;



c. Per risultato della formula Y oltre 2,00 il "Valore Medio ATS"/12 verrà moltiplicato per 11,00.

Per "Valore Medio ATS" si intende il valore del minimo tabellare liv. C previsto dal CCNL al 1° gennaio 2014 (1.325,70), moltiplicato per la percentuale del parametro medio dei livelli previsti dal CCNL. (168,85) Pertanto, viene concordemente stabilito che il "Valore Medio ATS", da prendere a riferimento e a valere per tutta la durata del presente accordo è 2.238,44 ($1.325,70 \times 168,85 / 100$) e che di conseguenza il "Valore Medio ATS"/12 arrotondato da utilizzare nella formula su esposta è uguale a 187.


L'importo totale del PDR assumerà pertanto i seguenti valori:

- a. per Y fino a 1,00 Euro 1.870,00 (187×10);
- b. per Y da 1,01 a 2,00 Euro 1.964,00 ($187 \times 10,5$);
- c. per Y oltre 2,01 Euro 2.057,00 (187×11);

Al personale part-time la liquidazione del Premio di Risultato (PDR) avverrà secondo i seguenti criteri:

- ai contratti part-time verticali misti, con orario annuale minimo garantito di 880 ore, erogazione nella misura del 50%;
- ai contratti part-time verticali, con orario mensile minimo garantito minore o uguale a 80 ore, erogazione nella misura del 50%;
- ai contratti part-time verticali, con orario mensile minimo garantito minore o uguale a 96 ore, erogazione nella misura del 60%;
- ai contratti part-time verticali, con orario mensile minimo garantito minore o uguale a 104 ore, erogazione nella misura del 70%;
- alla nuova figura professionale del part time misto 80 /104 ore medio mese, erogazione nella misura del 70%;
- alla nuova figura professionale del part time 88 medio mese, erogazione nella misura del 70%;
- alla nuova figura professionale del part time 104 medio mese, erogazione nella misura del 75%;
- ai contratti part-time orizzontali (part-time "tipo uffici"), erogazione nella misura percentuale relativa al proprio orario contrattuale.

L'importo totale del Premio di Risultato (PDR) come sopra calcolato a valere sul livello C, sarà riparametrato per il livello di appartenenza di ogni singolo beneficiario ed erogato al singolo dipendente in forza al 1° Dicembre dell'anno considerato, applicando la seguente formula:



PDR * Coeff. presenze

il Coeff. presenze è dato da $\frac{\text{ore effettive del singolo dipendente} = 2112 \text{ valore conv.} - \text{assenze}}{\text{ore teoriche} = 2112 \text{ valore convenzionale}}$

Per ore effettive del singolo dipendente si intende:


- per il personale a tempo pieno: la presenza al lavoro considerata convenzionalmente di 2112 ore annue (ore teoriche, comprensive di assenze per ferie e permessi contrattuali) meno tutte le causali di assenza.
- per il personale part time: l'orario minimo contrattuale (ore teoriche, comprensive di assenze per ferie e permessi contrattuali) meno tutte le causali di assenza come di seguito specificatamente indicato:
 - 880 ore annue = 880 ore annue;
 - 80 ore mese = 960 ore annue;
 - Ciclico in turno 1/3 - 2/3 = 973,33 ore annue;
 - 80/104 ore medie mese misto = 1032 ore annue;
 - 88 ore medie mese = 1056 ore annue;
 - 96 ore mese = 1152 ore annue;
 - 104 ore mese = 1248 ore annue;
 - 104 ore medie mese = 1248 ore annue;

A precisazione del punto che precede si specifica che le seguenti causali di assenza sono da considerarsi come presenza effettiva al lavoro:

- Ferie;
- Permessi ex festività, cu;
- Banca Ore;
- Permessi Sindacali previsti da disposizioni di Legge e di Contratto Collettivo Nazionale;
- Giornate di assenza per infortunio sul lavoro escluse le giornate per infortunio in itinere e per colpa grave e/o negligenza del lavoratore;

Il periodo di riferimento per il calcolo delle presenze effettive del dipendente va dal 1° gennaio al 31 Dicembre dell'anno precedente l'erogazione del Premio di Risultato.

Le Parti inoltre, in un'ottica premiale della presenza e quindi di "lotta" all'assenteismo/micromorbilità concordano di applicare un ulteriore correttivo all'importo come sopra determinato - indicato come "correttivo PDR" - prevedendo percentuali in aumento ovvero in diminuzione del citato premio avuto riguardo alle giornate di prestazione lavorativa come sotto riportato:



26

Fasce	% correttivo PDR
Coeff. presenze fino a 0,8000	-50%
Coeff. presenze da 0,8001 a 0,9000	-10%
Coeff. presenze da 0,9001 a 0,9500	-5%
Coeff. presenze da 0,95001 a 0,9999	Nessuna riduzione e nessuna maggiorazione
Coeff. presenze = a 1 Ovvero 3 giorni di franchigia	+10%

Si specifica che l'importo del "Premio di Risultato" non ha rilevanza per nessun istituto contrattuale e nessuna validità ai fini dell'accantonamento e della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto;

Le parti convengono che unitamente alle competenze del mese di marzo di ogni anno di vigenza del presente accordo la società provvederà ad anticipare ai dipendenti in forza in detto mese con contratto a tempo indeterminato una quota di acconto del Premio di Risultato pari al 50% dell'importo erogato anno precedente a quello considerato;




Resta ovviamente inteso che in occasione della liquidazione nel mese di Dicembre del Premio di Risultato la società provvederà al recupero della somma erogata e ai relativi conguagli contributivi e fiscali di legge.

PREMIO PRESENZA

Riconoscimento dell'istituto retributivo "PREMIO PRESENZA" a decorrere dal 1° Gennaio 2014, per il solo personale impiegatizio normalista a tempo indeterminato in forza alla data del presente accordo, una cifra lorda globale pari ad Euro 15.000,00 (Quindicimila/00) lordi, per ogni anno di vigenza del presente verbale, secondo le seguenti specifiche:

Il calcolo del "Premio di Presenza" uguale per tutti i livelli di inquadramento, viene effettuato, convenzionalmente, su 176 ore mensili (2112 ore annuali) decurtate da ogni causale di assenza, anche se a carico degli Istituti Previdenziali ad esclusione di quelle di seguito riportate:

- Ferie;
- Permessi ex festività, cu;
- Banca Ore;



- Permessi Sindacali previsti da disposizioni di Legge e di Contratto Collettivo Nazionale.

Le ore così determinate vengono trasformate in giorni attraverso l'applicazione della seguente

formula: Ore effettive ordinarie calcolate come sopra / 8 = giorni di effettiva spettanza di premio presenza;

Al personale part-time la liquidazione del premio presenza avverrà secondo i seguenti criteri:

- ai contratti part-time orizzontali (part-time "tipo uffici"), erogazione nella misura del 75% dell'importo di cui sopra;
- per i part-time verticali, viene determinato convenzionalmente sul minimo orario garantito mensile o annuale, decurtato di ogni causale di assenza ad eccezione di quelle precedentemente indicate e senza aggiungere il lavoro supplementare o elastico, né le prestazioni aggiuntive;

Il periodo di riferimento annuale per il calcolo delle presenze è Gennaio/Dicembre anno considerato;


Le parti, sempre in un'ottica premiale della presenza e quindi di " lotta" all'assenteismo/micromorbilità, convengono di erogare il Premio Presenza unitamente alla competenza del mese di Gennaio anno successivo, applicando di conseguenza al Premio Presenza le percentuali in aumento o in diminuzione così come previsto dal correttivo normato al capitolo "Premio di Risultato";

Si specifica che l'importo del "Premio di Presenza" non ha rilevanza nella determinazione di alcun istituto contrattuale, né in forma diretta né in forma indiretta, e, inoltre, non produce alcun effetto sull'accantonamento e la determinazione del Trattamento di Fine Rapporto;

PREMIO ESAZIONE PEDAGGI

Premesso che ad oggi il Premio Esazione Pedaggi viene erogato in ragione delle presenze del dipendente, dei transiti gestiti in manuale da ogni singola stazione di esazione ed altre voci correlate alla esazione del pedaggio, Le Parti concordano di rideterminare tale emolumento di cui al vigente C.C.N.L. di settore secondo quanto di seguito indicato:

- 1) una quota fissa mensile lorda pari ad € 6,00 (sei) in favore del personale di esazione a tempo indeterminato indipendentemente dalla tipologia contrattuale;



28

- 2) Al fine di minimizzare il fenomeno dell'assenteismo/micromorbilità, con particolare riguardo al settore esazione, le Parti concordano di stabilire a totale definizione della voce Premio esazione Pedaggi una cifra lorda globale annua pari ad Euro 10.000,00 (Diecimila/00), per gli anni 2015 e 2016, da riconoscere solo ed esclusivamente al personale esattore che raggiunga un coefficiente di presenze annue pari o superiore a 0,90;

L'importo di cui al punto 2) sarà suddiviso in ragione di ogni giornata effettivamente lavorata senza eccezione alcuna tra tutti gli esattori in forza alla data di stipula del presente verbale ed erogata nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello considerato;

Le Parti ai fini di quanto sopra considerano la giornata lavorativa del personale a tempo parziale pari ad 8 ore effettivamente lavorate;

Tenuto conto della decorrenza del PEP secondo la formulazione prevista dal presente accordo, le Parti concordano che l'erogazione del PEP secondo la previgente normativa, cesserà alla data del 31/12/2014;

Si specifica che tale importo non ha rilevanza per nessun istituto contrattuale e nessuna validità ai fini dell'accantonamento e della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto;

PERSONALE TEMPO DETERMINATO/STAGIONALE

Le Parti concordano di riconoscere in favore del personale in forza alla società con contratto a tempo determinato un importo pari all'1% dell'ultimo valore procapite teorico del premio di risultato erogato a integrale sostituzione delle voci di Premio di Risultato e Premio Esazione Pedaggi;


L'importo di cui al comma che precede sarà riproporzionato nel caso di prestazione lavorativa a contratto a tempo parziale determinato e verrà riconosciuto per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa;

MISCELLANEE


CALENDARIZZAZIONE DEI BANDI DI SELEZIONE

Le Parti concordano che i bandi di selezione per le nuove figure professionali introdotte con il presente verbale verranno emessi dalla società entro e non oltre il 30 Settembre p.v. così come di seguito dettagliato:

- Figura Professionale tempo parziale 104 ore medie mese (riservato al personale di esazione con tipologia contrattuale a tempo parziale indeterminato 96 ore e 104 ore) :



1. n. 2 posizioni per gruppo caselli contigui allargati Carrù/Mondovì/Niella Tanaro/Ceva;
 2. n. 2 posizioni per gruppo caselli contigui allargati Niella Tanaro/Ceva/Millesimo/Altare;
- Figura Professionale tempo parziale 88 ore medie mese (riservato al personale di esazione con tipologia contrattuale a tempo parziale indeterminato 80 ore)
 1. n. 3 posizioni per gruppo caselli contigui allargati Torino Sede/Torino Barriera/Carmagnola;
 2. n. 3 posizioni per gruppo caselli contigui allargati Torino Barriera/Carmagnola/Marene/Fossano;
 3. n. 2 posizioni per gruppo caselli contigui allargati Marene/Fossano/Carrù/Mondovì;
 4. n. 2 posizioni per gruppo caselli contigui Carrù/Mondovì/Niella Tanaro/Ceva;
 5. n.2 posizioni per gruppo caselli contigui Niella Tanaro/Ceva/Millesimo/Altare;
 - Figura Professionale tempo parziale 80/104 misto ore medie mese misto annuo (riservato al personale di esazione con tipologia contrattuale a tempo parziale indeterminato 880 ore annue)
 1. n. 3 posizioni per gruppo caselli contigui allargati Torino Sede/Torino Barriera/Carmagnola;
 2. n. 9 posizioni per gruppo caselli contigui allargati Torino Barriera/Carmagnola/Marene/Fossano;
 3. n. 1 posizione per gruppo caselli contigui allargati Marene/Fossano/Carrù/Mondovì;
 4. n. 1 posizione per gruppo caselli contigui allargati Carrù/Mondovì/Niella Tanaro/Ceva;
 5. n. 2 posizioni per gruppo caselli contigui allargati Niella Tanaro/ Ceva/ Millesimo/Altare;
 - Figura Professionale 162 ore medie mese (riservato al personale di esazione con tipologia contrattuale a tempo indeterminato FTH 37 h)
 1. n. 1 posizione per gruppo caselli contigui allargati Torino Barriera/Carmagnola/Marene/Fossano;
 2. n. 2 posizione per gruppo caselli allargati Marene/Fossano/Carrù/Mondovì;
 3. n. 1 posizione per gruppo caselli allargati Carrù/Mondovì/Niella Tanaro/Ceva;
 4. n. 1 posizione per gruppo caselli allargati Niella Tanaro/Ceva/Millesimo/Altare;



CRITERI DI SELEZIONE

Le Parti convengono che per tutte le selezioni di cui al capitolo che precede saranno utilizzati i seguenti criteri sotto riportati in ordine di priorità:

- 1) Anzianità aziendale del candidato;
- 2) Carichi di famiglia del candidato;
- 3) Età anagrafica del candidato;

RACCORDO CON PRECEDENTI CONTRATTI AZIENDALI

Le parti concordano che quanto stabilito con accordo del 28 dicembre 2007, relativamente alla Politica degli organici, viene in pieno soddisfatto con la stabilizzazione personale prevista del presente accordo;

Ai fini di quanto sopra, le Parti concordano che il testo a normare tale elemento è da considerarsi qui integralmente ritrascritto.

DISTACCO PERSONALE DIPENDENTE TRA SOCIETA' DI GRUPPO

Le parti, facendo seguito a quanto verbalmente discusso in precedenti riunioni sindacali, tenuto conto di quanto citato nelle premesse e considerazioni del presente accordo, concordano sulla possibilità di utilizzo di risorse con contratto a tempo indeterminato in modalità di distacco temporaneo e predeterminato tra le Società Autostrada Torino-Savona S.p.A. e Autostrada Asti-Cuneo S.p.A.;


I distacchi di cui sopra avverranno previa comunicazione alle OO.SS. nel rispetto delle norme di Legge compresi gli adempimenti nei confronti degli Istituti Previdenziali – Assicurativi, così come adottato in altre Concessionarie del Gruppo;

Sarà onere della Società distaccataria provvedere a cura del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione sia a specifica formazione sia a sorveglianza sanitaria dei dipendenti comandati in distacco;

Le parti concordano che limitatamente al periodo di distacco al dipendente verranno mantenuti tutti gli istituti retributivi e normativi in essere presso la Società Distaccante;

Il personale da distaccare sarà individuato dalla Società tenuto conto delle necessità Tecnico Operative del Servizio, fermo restando in ogni caso, la disponibilità e volontarietà in capo al dipendente interessato;

Entro il mese di Dicembre 2014 Le Parti valuteranno la possibilità di gestione delle risorse addette al servizio traffico e sicurezza delle tratte autostradali sopra citate in forma sinergica al fine



di ottimizzare la posizione lavorativa e innalzare il livello di servizio nei confronti dell'utenza autostradale.

Quanto sopra anche in un ottica di miglioramento delle condizioni di lavoro del personale addetto con particolare riguardo ad eventuali avvicinamenti alla residenza;

Ove si rendesse necessaria una pluralità di distacchi tale evento formerà oggetto di consultazione preventiva tra le parti;

NORME FINALI

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Le Parti, tenuto conto di quanto stabilito con il presente verbale, concordano sulla necessità di calendarizzare incontri come di seguito indicato:


- 1) entro il mese di Settembre anno 2014 incontri per la definizione e verifica degli organici invernali settori esazione e traffico e sicurezza ed illustrazione bandi di selezione di cui al presente accordo, e inizio trattative rinnovo polizza sanitaria, informazione su mappatura delle competenze del personale;
- 2) entro il mese di Ottobre 2014 illustrazione e sperimentazione nuova modalità comunicazione turni in via telematica, riunione tecnica impianti/automatismi;
- 3) entro il mese di Novembre 2014 verifica accordi "programmazione ferie personale turnista"
- 4) entro il mese di Dicembre 2014 verifica possibilità di avvicinamento alla residenza, verifica eventuali posti vacanti nel servizio esazione, commissione tecnica per piccole problematiche inevase;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le Parti per quanto stabilito nel presente verbale sulle modalità di definizione e calcolo del Premio di Risultato, del Premio Presenza, concordano, avuto riguardo alla normativa di Legge e Contratto, che le citate erogazioni sono importi variabili legati ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico della Società e dei suoi risultati;

Poiché l'erogazione di tali importi è incerta in quanto strettamente legata ad un incremento in positivo degli elementi assunti, detti importi beneficiano di un particolare regime di sgravio contributivo previsto dall'articolo 1, c. 67, della legge 247/2007 e s. m. i.;

Le Parti concordano inoltre, che quanto qui previsto ed erogato a titolo di Premio di Risultato, di Premio Presenza, di normativa per il personale part time medio mese introdotto con il



32

presente accordo, ivi comprese le indennità di disponibilità previste per le nuove figure professionali introdotte con il presente accordo, sia conforme al dettato di cui all' art.1 comma 481 della legge 228/2012 - "misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro", e del successivo D.P.C.M. 19 Febbraio 2014, e pertanto dette somme debbano essere erogate a titolo di retribuzione di produttività e flessibilità oraria soggetta quindi ad un'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%;

Ferme restando le possibilità operative previste dalla normativa di cui sopra che prevedono la possibilità di adottare particolari sistemi orari ivi comprese indennità di turno, di presenza e clausole flessibili ed elastiche della prestazione lavorativa, le parti concordano che il presente accordo è in tutto conforme a quanto previsto dal vigente decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61, tenuto conto di quanto indicato specificatamente nel capitolo "PARTE NORMATIVA GENERALE" alla pagina n. 3 del presente accordo;

Il presente Accordo, tenuto conto di quanto stabilito con Accordo Inter confederale 15 Aprile 2009 per l'attuazione dell'Accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 Gennaio 2009, avrà validità di anni tre a far data dal 1° Gennaio 2014 e conseguente scadenza alla data del 31 Dicembre 2016;

A seguito della sottoscrizione del presente Accordo di definizione del Contratto Integrativo Aziendale del triennio 2014/2016, si provvederà, con le competenze del mese di Dicembre 2014, all'integrale recupero di quanto erogato ai dipendenti nel corrente anno a titolo di acconto dei valori previsti in sede di contrattazione di secondo livello per l'anno 2014, così come già previsto e stabilito dai Comunicati al Personale;

Il presente accordo sarà depositato presso la competente Direzione Provinciale del lavoro di Torino per i benefici di Legge;

Le parti, tenuto conto delle novità introdotte e normate con il presente verbale, ritengono opportuno e doveroso prevedere specifici incontri di verifica per il periodo di vigenza dell'accordo, con eventuali interventi correttivi-migliorativi alla parte normativa-contrattuale, escludendo, pertanto, interventi sulla parte economica;

Le parti convengono infine che, ferma restando la scadenza del 31 Dicembre 2016, il presente verbale protrarrà efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo;

LCS